

Protezione internazionale - Allegazioni adeguatamente circostanziate - Cass. n. 17185/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello)- Protezione internazionale - Allegazioni adeguatamente circostanziate - Necessità - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice - Limiti.

STRANIERO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In tema di protezione internazionale, il richiedente ha l'onere di allegare in modo circostanziato i fatti costitutivi del suo diritto circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza, atteso che l'attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria consiste, si colloca non sul versante dell'allegazione ma esclusivamente su quello della prova. Ne consegue che solo quando il richiedente abbia adempiuto all'onere di allegazione sorge il potere-dovere del giudice di cooperazione istruttoria, che tuttavia è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17185 del 14/08/2020 (Rv. 658956 - 01)

corte

cassazione

17185

2020